

ATTO DD 384/A1511C/2022

DEL 20/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche

OGGETTO: art. 14 della l.r. 28/2007 e s.m.i. “Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali” - D.G.R. n. 8-4104 del 19 novembre 2021 - Comunicazione esiti del procedimento istruttorio relativo alle istanze di contributo presentate per l’a.s. 2021/2022 - approvazione elenchi delle istanze ammesse e ammesse con riserva.

Visto l’articolo 14 della legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 a norma del quale la Regione Piemonte, riconoscendo la funzione sociale e formativa svolta sul proprio territorio dalle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini, assegna specifici contributi al fine di concorrere alle spese di gestione e di funzionamento che tali servizi educativi sostengono nel corso dell’anno scolastico;

Vista la D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 “Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;

Vista la D.G.R. n. 8-4104 del 19 novembre 2021 “Approvazione, per l’a.s. 2021/2022, delle azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali. Spesa prevista di complessivi euro 6.930.000,00 a valere sull’annualità 2022 del bilancio regionale 2021/2023;

Vista la D.D. n. 691 del 24 novembre 2021 “Approvazione dell’Avviso pubblico per il finanziamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali al fine di concorrere alle spese di funzionamento sostenute nel corso dell’a.s. 2021/2022. Prenotazione di impegno di complessivi euro 6.930.000,00 a valere sui capitoli 151941 e 189653 dell’annualità 2022 del bilancio regionale 2021/2023”;

Vista la D.D. n. 28 del 21 gennaio 2022 “Avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi relativi all’a.s. 2021/2022 approvato con D.D. n. 691 del 24 novembre 2021 – Riapertura termine per le presentazioni delle domande”.

Dato atto che:

a. l'intervento finanziario della Regione Piemonte a sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie si attua tramite i Comuni attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni redatte in conformità allo schema tipo approvato con D.G.R. n. 32-8907 del 4 giugno 2008;

b. qualora non sia possibile attivare tale rapporto convenzionale la Regione può, in presenza di particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate, assegnare il sostegno direttamente alle scuole dell'infanzia paritarie che ne facciano richiesta, previo parere del Comune in cui hanno sede;

c. in base ai criteri stabiliti dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio e dal D.M. n. 8 del 21 gennaio 2022 (Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'a.s. 2021/2022) hanno titolo al sostegno le sezioni di scuola dell'infanzia costituite e funzionanti con un numero minimo di 15 alunni iscritti e frequentanti mentre per le scuole con sezione unica il numero minimo previsto è di 8 alunni; in queste ultime le sezioni risultate sottodimensionate rispetto al numero minimo di 8 alunni vengono riconosciute ai fini contributivi qualora ammesse al finanziamento statale, come previsto dal D.M. n. 8 del 21 gennaio 2022, a seguito di valutazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale e territoriale;

d. in continuità con quanto attuato a partire dall'a.s. 2020/2021 al fine di ottemperare alle disposizioni in ambito scolastico inerenti l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di Covid-19 e garantire ai bambini frequentanti una maggiore sicurezza mediante una più ampia distribuzione all'interno delle classi, anche nel corso dell'a.s. 2021/2022, sono state eccezionalmente istituite in alcune scuole dell'infanzia delle sezioni aggiuntive a quelle ordinariamente autorizzate; tali sezioni sono riconosciute ai fini contributivi al raggiungimento del numero minimo di 15 alunni frequentanti previsto dalle sopraccitate norme.

e. a seguito della sentenza n. 292/2016 del Consiglio di Stato, il requisito dell'assenza di "fini di lucro", individuato dall'art. 14, comma 1, della l.r. 28/2007 come requisito essenziale che ciascuna scuola dell'infanzia paritaria deve possedere ai fini dell'accesso ai contributi previsti dalla stessa norma, deve essere inteso in senso oggettivo. In tale accezione, non è sufficiente verificare la natura giuridica dell'ente che gestisce la scuola: le attività didattiche possono considerarsi effettuate con modalità non commerciali quando la scuola paritaria svolge il servizio scolastico "a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo tale da coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio". Il relativo parametro di riferimento, individuato dal D.M. n. 8 del 21 gennaio 2022, è quello del corrispettivo medio (Cm) ovvero la media degli importi annui che vengono corrisposti alla scuola dalle famiglie, il quale deve essere inferiore al costo medio per studente (Cms) stabilito dal Ministero dell'Istruzione per le scuole dell'infanzia relativamente all'a.s. 2021/2022 in euro 6.873,99;

f. gli enti che hanno beneficiato per annualità precedenti del sostegno previsto dalla presente misura sono ammessi alla contribuzione per l'a.s. 2021/2022 qualora abbiano ottemperato, nelle modalità e nelle scadenze indicate da questo Settore regionale, alla rendicontazione di quanto ricevuto; in caso di inadempienza le istanze presentate sono ammesse con riserva consentendo agli interessati di sanare la propria irregolarità entro la scadenza di seguito indicata.

Preso atto che relativamente all'a.s. 2021/2022 sono pervenute allo scrivente Settore regionale complessivamente n. 260 istanze di richiesta contributo di cui n. 209 presentate da Comuni e n. 51 presentate, come previsto dal comma 4, art. 14 della l.r. 28/07, da scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate;

Considerato che, a seguito dell'istruttoria espletata dagli uffici regionali, è emerso quanto segue:

in relazione al criterio di cui alla lettera b):

le istanze presentate dalle scuole dell'infanzia paritarie la cui richiesta di convenzionamento è stata rigettata dal Comune di Torino in assenza del parere previsto dalla L.R. 28/07 sono ammesse ai contributi in argomento sussistendo le particolari situazioni di cui all'indirizzo espresso con D.G.R. n. 8-4104 del 19 novembre 2021 "Approvazione, per l'a.s. 2021/2022, delle azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali".

in relazione ai criteri numerici di cui alla lettera c):

1) non risultano ammissibili al contributo in quanto non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno le seguenti sezioni:

- 1 sezione costituita da n. 13 alunni presso la scuola dell'infanzia "Don Barbero" istanza presentata dal Comune di Cuneo per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;
- 1 sezione costituita da n. 14 alunni presso la scuola dell'infanzia "Can. Cometto" istanza presentata dal Comune di Cuneo per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;
- 1 sezione costituita da n. 14 alunni presso la scuola dell'infanzia "Protette San Giuseppe" istanza presentata dal Comune di Torino per n. 3 sezioni con riconoscimento di n. 2 sezioni;
- 1 sezione costituita da n. 14 alunni presso la scuola dell'infanzia "San Giorgio" istanza presentata dal Comune di Torino per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;
- 1 sezione costituita da n. 13 alunni presso la scuola dell'infanzia "M. Montessori" istanza presentata dalla scuola "M. Montessori" di Torino per n. 3 sezioni con riconoscimento di n. 2 sezioni;
- 1 sezione costituita da n. 10 alunni presso la scuola dell'infanzia "Ente asilo infantile" istanza presentata dalla scuola "Ente asilo infantile" di Domodossola (VCO) per n. 3 sezioni con riconoscimento di n. 2 sezioni;
- 1 sezione costituita da n. 12 alunni presso la scuola dell'infanzia "Elisa Beltrami" istanza presentata dal Comune di Omegna (VCO) per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;
- 1 sezione costituita da n. 14 alunni presso la scuola dell'infanzia "Pia Istituzione Cicoletti" istanza presentata dal Comune di Pieve Vergonte (VCO) per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;

2) le sezioni non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno vengono ammesse al contributo qualora, nelle restanti sezioni della medesima scuola, si rilevi un'eccedenza superiore ai 15 alunni sufficiente a compensare il numero degli alunni mancanti nella sezione sottodimensionata, consentendo il raggiungimento del requisito numerico minimo; pertanto, ai sensi del predetto criterio, risultano ammissibili al contributo:

- n. 2 sezioni costituite da n. 13 e 13 alunni (totale n. 4 sezioni con alunni 18+18+13+13) istanza presentata dalla scuola dell'infanzia "Casa San Giovanni Bosco" di Novi Ligure (AL);
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 2 sezioni con alunni 27+14) istanza presentata dal Comune di Tortona (AL) - scuola dell'infanzia "Santa Chiara";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 4 sezioni con alunni 17+14-18+18) istanza presentata dal Comune di Asti - scuola dell'infanzia "Madre Mazzarello";
- n. 1 sezione costituita da n. 13 alunni (totale n. 4 sezioni con alunni 27+27+27+13) istanza presentata dalla scuola dell'infanzia "Negroni" di Novara;
- n. 1 sezione costituita da n. 12 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 12+16+19) istanza presentata dal Comune di Avigliana (TO) - scuola dell'infanzia "Domenica Bruno";
- n. 1 sezione costituita da n. 11 alunni (totale n. 2 sezioni con alunni 19+11) istanza presentata dal Comune di Carmagnola (TO) - scuola dell'infanzia "Umberto I°";
- n. 1 sezione costituita da n. 13 alunni (totale n. 2 sezioni con alunni 20+13) istanza presentata dalla scuola dell'infanzia "Bolle di Musica" di Grugliasco (TO);
- n. 1 sezione costituita da n. 13 alunni (totale n. 6 sezioni con alunni 23+17+25+18+24+13) istanza presentata dal Comune di Orbassano (TO) - scuola dell'infanzia "Don Giordano";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 2 sezioni con alunni 14-16) istanza presentata dal Comune di Rivara (TO) - scuola dell'infanzia "A. Musso Tealdi";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 8 sezioni con alunni 15+14+17+18+16+17+23+25) istanza

- presentata dal Comune di Settimo T.se (TO) - scuola dell'infanzia "San Giuseppe artigiano";
- n. 1 sezione costituita da n. 13 alunni (totale n. 6 sezioni con alunni 16+16+18+20+16+13) istanza presentata dal Comune di Gravellona Toce (VCO) - scuola dell'infanzia "Monumento ai caduti";
- n. 1 sezione costituita da n. 9 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 15+22+9) istanza presentata dal Comune di Stresa (VCO) - scuola dell'infanzia "Marzio Ostini";
- n. 1 sezione costituita da n. 13 alunni (totale n. 2 sezioni con alunni 13+28) istanza presentata dal Comune di Vercelli - scuola dell'infanzia "Fantasilandia";

3) in caso di istanze in cui sono state dichiarate più sezioni non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno vengono riconosciute, ai fini dell'assegnazione del contributo, le sezioni qualora la somma degli alunni frequentanti consenta il raggiungimento del requisito numerico minimo di 15 alunni; pertanto, ai sensi del predetto criterio, risultano ammissibili al contributo:

- l'istanza presentata dal Comune di Cassano Spinola (AL) relativamente alla scuola dell'infanzia "Ferlosio e Corte" in cui sono state dichiarate n. 3 sezioni costituite da 13+10+12 alunni con il riconoscimento di n. 2 sezioni;
- l'istanza presentata dal Comune di Tortona (AL) relativamente alla scuola dell'infanzia "Sacro Cuore" in cui sono state dichiarate n. 3 sezioni costituite da 13+17+9 alunni con il riconoscimento di n. 2 sezioni;
- l'istanza presentata dal Comune di Asti relativamente alla scuola dell'infanzia "Vittorio Valente" in cui sono state dichiarate n. 2 sezioni costituite da 7+13 alunni con il riconoscimento di n. 1 sezione;
- l'istanza presentata dal Comune di Beinasco (TO) relativamente alla scuola dell'infanzia "Maria Teresa Fornasio" in cui sono state dichiarate n. 2 sezioni costituite da 10+10 alunni con il riconoscimento di n. 1 sezione;
- l'istanza presentata dal Comune di Caselle T.se (TO) relativamente alla scuola dell'infanzia "La Famiglia" in cui sono state dichiarate n. 4 sezioni costituite da n. 8+10+13+25 con il riconoscimento di n. 3 sezioni;
- l'istanza presentata dal Comune di Chieri (TO) relativamente alla scuola dell'infanzia "Luigi Rossi" in cui sono state dichiarate n. 3 sezioni costituite da 10+16+13 alunni con il riconoscimento di n. 2 sezioni;
- l'istanza presentata dal Comune di Moncalieri (TO) relativamente alla scuola dell'infanzia "Carlo Lecchio" in cui sono state dichiarate n. 3 sezioni costituite da 14+14+14 alunni con il riconoscimento di n. 2 sezioni;
- l'istanza presentata dal Comune di Varallo (VC) relativamente alla scuola dell'infanzia "San Vincenzo" in cui sono state dichiarate n. 4 sezioni costituite da 16+17+14+11 alunni con il riconoscimento di n. 3 sezioni;

4) le seguenti sezioni ubicate in scuole a sezione unica, risultate sottodimensionate rispetto al numero minimo previsto di 8 alunni, vengono riconosciute ai fini contributivi in quanto ammesse al finanziamento statale a seguito di valutazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale e territoriale come previsto dall'art. 6 del D.M. n. 8 del 21 gennaio 2022 (nota USR Piemonte prot. 10.361 del 07 luglio 2022):

- n. 1 sezione costituita da n. 6 alunni presso la scuola dell'infanzia "Asilo infantile" istanza presentata dal Comune di Campiglia Cervo (BI);
- n. 1 sezione costituita da n. 7 alunni presso la scuola dell'infanzia "O. Rivetti" istanza presentata dalla scuola dell'infanzia "O. Rivetti" di Sala Biellese (BI);
- n. 1 sezione costituita da n. 4 alunni presso la scuola dell'infanzia "Le Minas" istanza presentata dal Comune di Prazzo (CN);
- n. 1 sezione costituita da n. 7 alunni presso la scuola dell'infanzia "Asilo Infantile" istanza presentata dal Comune di Formazza (VCO);
- n. 1 sezione costituita da n. 7 alunni presso la scuola dell'infanzia "Scuola materna" istanza presentata dal Comune di Premia (VCO);

In esito all'istruttoria di cui sopra n. 250 istanze sono risultate ammissibili all'assegnazione dei contributi in argomento in quanto in possesso dei requisiti richiesti; gli enti ammessi sono indicati all'interno dell'allegato A/1 relativamente ai Comuni e dell'allegato A/2 relativamente alle scuole dell'infanzia paritarie non

convenzionate, entrambi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

n. 10 istanze sono risultate ammissibili con riserva all'assegnazione dei contributi in argomento per le motivazioni espresse all'interno dell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i;
- Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), come da ultimo modificata dalla l.r. 26/2015;
- Visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;
- Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 (Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 - 4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile);
- Vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), come da ultimo modificata con la l.r. 25/2016;
- Vista la D.G.R. n. 8-4104 del 19 novembre 2021 "Approvazione, per l'a.s. 2021/2022, delle azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali. Spesa prevista di complessivi euro 6.930.000,00 a valere sull'annualità 2022 del bilancio regionale 2021/2023";
- Vista la D.D. n. 691 del 24 novembre 2021 "Approvazione dell'Avviso pubblico per il finanziamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali al fine di concorrere alle spese di funzionamento sostenute nel corso dell'a.s. 2021/2022. Prenotazione di impegno di complessivi euro 6.930.000,00 a valere sui capitoli 151941 e 189653 dell'annualità 2022 del bilancio regionale 2021/2023";
- Vista la legge regionale del 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- Vista la D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- In armonia con la D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 "Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;

DETERMINA

sulla base dell'istruttoria espletata dagli uffici regionali e per le motivazioni meglio dettagliate in premessa:

a) di ammettere ai contributi in argomento le istanze presentate dagli enti elencati all'interno degli allegati A/1 (Comuni) e A/2 (Scuole non convenzionate), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, a fianco dei quali è indicato il numero di sezioni riconosciute a ciascun beneficiario;

b) di ammettere con riserva ai contributi in argomento le istanze presentate dagli enti elencati all'interno dell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le motivazioni a fianco di ciascuno riportate; tali enti sono invitati a trasmettere allo scrivente settore, nelle modalità precedentemente comunicate ed **entro il 31 luglio 2022**, le integrazioni richieste necessarie per lo scioglimento della riserva; in caso di mancato riscontro entro il termine previsto le istanze presentate non potranno essere ammesse alla contribuzione;

c) di dare attuazione al perfezionamento del piano di riparto e alla conseguente attribuzione delle risorse assegnate successivamente alla definizione degli esiti relativi alle riserve indicate all'interno dell'allegato B.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e
monitoraggio strutture scolastiche)
Firmato digitalmente da Valeria Gabriella Sottili